

Prot. n. U 205300 del 16.12.2020



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

IL CAPO DIPARTIMENTO

16-12-2020		
Ufficio di competenza: Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale		
N. 9972		
17-12-2020		
UFFICIO	CC	UFFICIO
PROTEZIONE	PROTEZIONE	PROTEZIONE
PROTEZIONE	PROTEZIONE	PROTEZIONE

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai sigg. Procuratori Generali della Repubblica

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali Ordinari

Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali per i Minorenni

Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

Ai sigg. Dirigenti Amministrativi presso le Autorità in indirizzo

Oggetto: Legge 28 marzo 2019, n. 26, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" - Adempimenti a carico degli Uffici Giudiziari – Circolare proattiva.

Premessa

Come è noto, la legge n. 26 del 2019, introducendo e disciplinando l'istituto del reddito di cittadinanza ha previsto, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione del beneficio, la competenza esclusiva e necessaria dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, in sede di verifica delle modalità applicative della legge, all'esito dell'interlocuzione tra questo Dipartimento e l'I.N.P.S., sono emersi margini di miglioramento del sistema di applicazione del predetto meccanismo di sospensione e di comunicazione dei relativi provvedimenti giudiziari.

Con la presente Circolare s'intende, dunque, fornire un quadro sintetico sull'istituto, con lo scopo di sensibilizzare gli Uffici Giudiziari sull'importanza della puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni sulla sospensione del beneficio, offrendosi contemporaneamente un contributo in termini di semplificazione e razionalizzazione del meccanismo comunicativo previsto dalla legge.

V* In Sassari, addì 18/12/20
L'AVVOCATO GENERALE

Riferimenti normativi essenziali

1) Sospensione del beneficio

- a) La **norma di riferimento** è l'**art. 7-ter** della legge 28 marzo 2019, n. 26;
- b) I **“fatti” da cui consegue la sospensione** sono:
- 1) applicazione di misura cautelare personale, anche a seguito di convalida del fermo o dell'arresto;
 - 2) sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati indicati dall'art. 7, c. 3 (art. 7, commi 1 e 2, del medesimo testo legislativo, nonché per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – v. ora art. 416.bis.1, c. 1, c.p.);
 - 3) dichiarazione di latitanza ex art. 296 c.p.p.;
 - 4) sottrazione del condannato alla esecuzione della pena.
- c) Il **provvedimento di sospensione** va adottato da uno dei soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 7-ter ovvero «dal giudice che ha emesso la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto».
- d) I **destinatari** sono sia il beneficiario (che già gode della prestazione) che il richiedente il reddito di cittadinanza (art. 7-ter, c. 1), in ogni caso, ricomprendendosi nell'ambito soggettivo di applicazione sia il titolare del beneficio, sia ogni singolo componente del nucleo familiare di quest'ultimo (v. art. 3, c. 13).
- e) L'A.G. deve comunicare i provvedimenti di sospensione, entro quindici giorni dalla loro adozione, «all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato» (art. 7-ter, c. 4).
- f) È possibile la **revoca del provvedimento** di sospensione da parte della stessa A.G. che lo ha emesso, ma in tal caso la norma non prevede alcun obbligo di comunicazione. Sarà il soggetto che richieda il ripristino della erogazione a doversi fare parte diligente, «allegando (...) la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione».

2) La richiesta all'indagato/imputato.

Secondo l'art. 7-ter, comma 3, «nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1».

Occorre qui richiamare quanto detto sulla duplice valenza del termine “beneficiario”, per cui è tale non soltanto chi abbia richiesto il reddito di cittadinanza per il nucleo familiare, ma anche

uno dei componenti di quest'ultimo che, in tal modo, se ne giovi. Queste informazioni sono invero necessarie affinché l'I.N.P.S. possa provvedere all'eventuale scomputo del soggetto, destinatario del provvedimento di sospensione, dalla c.d. scala di equivalenza propria del nucleo familiare, così erogando una somma di denaro minore.

Infatti, come dispone l'art. 3, c. 13, L. 26/2019, «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3».

3) Il provvedimento di sospensione: natura ed effetti.

Nelle ipotesi di sospensione, contrariamente a quelle di revoca, l'art. 7-ter, della medesima legge n. 26 del 2019, richiede la necessaria adozione di un provvedimento esplicito dell'autorità giudiziaria: «I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice [...].»

Sul piano sistematico, va giusto chiarito che il meccanismo sospensivo opera in correlazione con l'art. 2, comma 1, lettera c-bis, della legge n. 26 cit., che definisce i requisiti per l'ammissione al reddito di cittadinanza, che vanno posseduti dal «richiedente il beneficio», «al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio». In tal senso, anche la recente sentenza n. 122/2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata proprio sulla disciplina della L. 26 del 2019, in un passaggio della motivazione afferma che «il provvedimento di sospensione [...] altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio».

Le ipotesi che ingenerano il dovere di pronuncia del provvedimento di sospensione sono state già sopra individuate (applicazione di misura cautelare personale, pronuncia di sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati indicati dall'art. 7, c. 3, dichiarazione di latitanza ex art. 296 c.p.p., sottrazione del condannato alla esecuzione della pena).

Occorre qui rammentare un dato di primaria importanza ai fini del regime delle responsabilità e cioè che l'art. 7-ter richiede la doverosa adozione di questo provvedimento il cui effetto è *ex nunc*: «I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con **effetto non retroattivo** dal giudice». Rimangono, quindi, fermi i ratei versati prima della pronuncia del provvedimento giudiziario.

E' bene, infine, ricordare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7-ter, le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

4) Omessa o ritardata adozione del provvedimento di sospensione.

Come detto, ai fini della sospensione del beneficio, è imprescindibile l'adozione di un **provvedimento espresso dell'autorità giudiziaria**, provvedimento che, comunque, produce effetti solo per il periodo successivo alla sua adozione.

Nel caso di omessa o ritardata adozione del provvedimento di sospensione, dunque, il beneficiario continuerà gioco-forza a percepire la prestazione nella sua integrale consistenza, pur essendone in ipotesi venuti meno i presupposti, con conseguente astratta configurabilità di margini di responsabilità del magistrato, anche di natura amministrativo-erariale.

5) La comunicazione del provvedimento di sospensione

La Cancelleria del giudice, una volta che sia stato emesso il provvedimento di sospensione, dovrà nei successivi **15 giorni**, provvedere alla sua comunicazione all'I.N.P.S., che procederà all'effettiva interruzione dell'erogazione del beneficio. Secondo l'art. 7-ter, comma 4, infatti, «ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato».

La comunicazione va effettuata **tramite p.e.c. all'indirizzo della sede I.N.P.S. territorialmente competente rispetto al luogo in cui si trova l'ufficio giudiziario interessato (ma v. *amplius infra*)**.

In base alle considerazioni esposte, anche in tal caso l'omissione o il ritardo nella comunicazione potrebbe astrattamente dar luogo a responsabilità in capo al soggetto obbligato.

6) La revoca del provvedimento di sospensione.

Secondo l'art. 7-ter, comma 5, L. 26 del 2019 «La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione».

In base alla chiara lettera della legge, il provvedimento di revoca della sospensione del beneficio «può» essere emesso dal Giudice, allorché constati la mancanza, anche per motivi sopravvenuti, dei presupposti di emissione del provvedimento sospensivo.

Qui, tuttavia, una volta pronunciata la revoca, sarà onere del soggetto interessato farsi parte diligente, e presentare all'INPS la domanda di ripristino, allegando la documentazione necessaria, ed *in primis* il provvedimento di revoca della sospensione.

Poiché il diritto al ripristino all'erogazione del beneficio è collegato al comportamento attivo del beneficiario, come emerge anche dalla precisazione circa la decorrenza degli effetti dalla domanda stessa, non sono previsti obblighi di comunicazione in capo all'Autorità Giudiziaria.

7) Tenuta dei fascicoli ed indice degli atti.

Alla luce del quadro indicato, è molto importante che l'autorità giudiziaria abbia, come di norma, piena contezza dei vari e numerosi elementi di fatto che vanno tenuti in considerazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza, non ultima l'interrogazione dell'indagato circa la percezione del beneficio, a mente dell'art. 7-ter, comma 3, secondo cui «nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1».

Per garantire la puntuale osservanza di tali adempimenti, sia consentito richiamare l'attenzione sull'importanza dell'ordinata tenuta dei fascicoli processuali e sugli adempimenti spettanti al **personale amministrativo**.

A tal fine, è bene richiamare l'art. 3 D.M. 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), che prevede un **contenuto articolato ed ordinato del fascicolo processuale**.

«Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine [...];

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni [...].»

Agli stessi fini vanno pure richiamati l'art. 130 delle disp.att. c.p.p., l'art. 416, c. 2, c.p.p. e l'art. 124 del codice di rito (Obbligo di osservanza delle norme processuali), a mente del quale «[...] i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice [...] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare».

Ricordando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142/2009, ha offerto, in parte motiva, una sicura guida che può essere di ausilio anche nella questione specifica, in ordine alla gamma di possibili reazioni previste dall'ordinamento per far fronte ad un fascicolo tenuto in modo difforme dalle prescrizioni legislative e regolamentari in materia, ciò che conta segnalare è che - da parte del personale amministrativo - va prestata la **massima cura nella tenuta del fascicolo processuale**, in fase di indagini e successivamente al promovimento dell'azione penale, affinché il magistrato sia posto nelle condizioni di avere certa contezza degli atti a lui trasmessi e di poterli individuare agevolmente all'interno del fascicolo processuale.

In ogni caso, per agevolare i compiti di tutti i soggetti coinvolti, appare opportuno formare un **apposito sottofascicolo** ove inserire, a cura del personale amministrativo, gli atti relativi al reddito di cittadinanza e che potrà essere utilizzato, in futuro, per le numerose ipotesi simili a

quella di cui alla presente circolare (a titolo esemplificativo art. 1, comma 1-quater della legge 27 luglio 2011, n. 125, Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta).

8) Il contenuto della comunicazione all'I.N.P.S.: il modello semplificato proposto

Il provvedimento di sospensione non è a forma vincolata e, pertanto, può essere reso in calce al verbale dell'interrogatorio di garanzia, nell'ordinanza che applica la misura cautelare, nella dichiarazione di latitanza, ovvero in atto separato.

In linea generale, si raccomanda di prestare la massima attenzione ad evitare la possibile comunicazione all'I.N.P.S. di notizie sovrabbondanti rispetto al fine, vale a dire notizie riguardanti soggetti diversi da quello nei cui confronti venga sospeso il reddito di cittadinanza o, rispetto allo stesso interessato, di notizie che non riguardino il beneficio.

Anche per far fronte a tale ultima esigenza e per garantire la massima agevolazione del circuito informativo, è stato elaborato, in condivisione con l'INPS (nota prot. N. 0195066.E), ed allegato alla presente nota, un **modulo semplificato di comunicazione**, che raggiunge lo scopo dell'informazione comunicando però i soli dati essenziali.

Si raccomanda la compilazione del modello in maniera **perfettamente intellegibile**, senza alcuna possibile equivocità, completando l'allegato prototipo in formato word con sistema di videoscrittura e, solo in caso d'indisponibilità di strumenti informatici, scrivendo i dati in stampatello leggibile.

La comunicazione, in ogni caso, andrà perfezionata, nel termine previsto, tramite p.e.c., all'indirizzo della sede INPS territorialmente competente a seconda della sede dell'ufficio giudiziario interessato.

Per agevolare la comunicazione, al seguente *link* sono disponibili tutti **gli indirizzi di posta elettronica certificata** delle sedi INPS secondo un criterio di ricerca anche territoriale

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iIDservizio=2376>

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea e capillare diffusione della presente circolare, sensibilizzando il personale di magistratura ed amministrativo sull'importanza degli adempimenti indicati.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti ed i più cordiali auguri per le prossime festività natalizie.

Allegato: format di comunicazione semplificato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Maria Casola

 Firmato digitalmente da
CASOLA MARIA
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA



TRIBUNALE ORDINARIO DI _____
SEZIONE _____

Proc. n. _____ RGNR
Proc. n. _____ RG _____

COMUNICAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA¹

Il Cancelliere comunica che, nel procedimento in epigrafe, in data _____, è stato adottato dall'Autorità giudiziaria il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7-ter, Legge 28 marzo 2019, n. 26, nei confronti di _____ nato a _____, in data _____, e residente in _____, alla via _____, codice fiscale (se disponibile) _____.

Luogo e data

Il Cancelliere

¹ Da compilare in word o in stampatello perfettamente leggibile.

Da trasmettere tempestivamente tramite p.e.c. all'indirizzo della sede INPS territorialmente competente a seconda della sede dell'ufficio giudiziario interessato: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iIDservizio=2376>
